



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER GLI ASSEgni DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 LEGGE 240/2010

Emanato con DR n. 384 del 4 luglio 2013



Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla Legge 240/2010

INDICE

Art. 1 - Definizione	2
Art. 2 - Modalità di attivazione dell'assegno di ricerca	2
Art. 3 - Requisiti dei candidati	2
Art. 4 - Modalità di selezione.....	2
Art. 5 - Formalizzazione del rapporto.....	3
Art. 6 - Importo dell'assegno.....	3
Art. 7 - Durata e rinnovi.....	3
Art. 8 - Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa	4
Art. 9 - Divieto di cumulo.....	4
Art. 10 - Incompatibilità	4
Art. 11 - Risoluzione del rapporto	4

Art. 1 - Definizione

1. Ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010, nell'ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a programmi di ricerca, l'Università eroga gli "assegni di ricerca" con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.

Art. 2 - Modalità di attivazione dell'assegno di ricerca

1. La richiesta di attivazione dell'assegno di ricerca è presentata all'organo competente della struttura accademica da un professore o ricercatore, interno alla struttura stessa, che sia responsabile del programma su cui sarà attivato l'assegno e che svolgerà la funzione di tutor dell'assegnista.
2. L'organo competente della struttura accademica interessata delibera l'attivazione di assegni di ricerca attraverso due modalità:
 - a) la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti;
 - b) la pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, che preveda la presentazione direttamente da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni.
3. Per entrambe le tipologie di bando, la richiesta di attivazione deve indicare:
 - a) eventuale programma di ricerca, l'area scientifica di interesse della ricerca; possono essere indicati i settori scientifico-disciplinari nel numero massimo di tre, di cui un settore scientifico-disciplinare di riferimento e fino ad un massimo di due settori aggiuntivi;
 - b) il professore o ricercatore responsabile interno del programma con funzione di tutor;
 - c) la specificazione della durata del programma (che non deve superare la durata del contratto del tutor);
 - d) la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - e) le fonti di finanziamento sulle quali graverà il costo dell'assegno.
4. Una quota di assegni di ricerca può essere riservata a studiosi italiani o stranieri, che hanno conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, ovvero a studiosi stranieri in possesso di un titolo accademico estero, che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.

Art. 3 - Requisiti dei candidati

1. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di cui al successivo art. 10 comma 1.
2. Il titolo di dottore di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero, qualora previsto dal bando, può costituire requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione. In assenza di tale previsione, i suddetti titoli costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Nel caso in cui il bando richieda obbligatoriamente il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, l'assegno sarà qualificato come "assegno di ricerca post-dottorato".

Art. 4 - Modalità di selezione

1. Il conferimento degli assegni per la collaborazione ai programmi di ricerca avviene mediante bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito di Ateneo e della struttura accademica interessata, nonché su appositi siti del Ministero competente e dell'Unione Europea.



Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla Legge 240/2010

2. Il bando per l'attivazione di assegni di ricerca deve contenere:
 - a) l'individuazione dell'eventuale programma di ricerca, l'area scientifica di interesse della ricerca ed eventualmente i settori scientifico-disciplinari nel numero massimo di tre, di cui un settore scientifico-disciplinare di riferimento e fino ad un massimo di due settori aggiuntivi;
 - b) la precisazione dell'importo annuo dell'assegno e l'indicazione delle modalità di pagamento;
 - c) il professore o ricercatore responsabile del programma con funzione di tutor;
 - d) la durata del programma;
 - e) la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Dalla data di pubblicazione del bando con le modalità di cui al comma 1, decorrono non meno di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. La selezione avviene per titoli ed eventuale colloquio, anche in videoconferenza.
5. A tal fine il Direttore della struttura accademica che bandisce l'assegno nomina una Commissione composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori. La stessa può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.
6. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla stessa Commissione, nel rispetto di eventuali criteri di preferenza indicati dal bando.
7. La Commissione attribuisce un giudizio finale ai candidati e formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una o più graduatorie, una per ogni area scientifica d'interesse.
8. Le graduatorie sono pubblicate sul sito dell'Università di Trento e della struttura accademica interessata.
9. L'Ateneo può stipulare un contratto per assegno di ricerca con il vincitore di una selezione svolta, previo assenso dell'Ateneo, presso altri Enti o Organizzazioni oppure svolta nell'ambito dell'ammissione a un corso di dottorato come previsto dal DM n. 45/2013 art. 8, comma 3 e come indicato nei rispettivi bandi.

Art. 5 - Contratto

1. Il candidato o i candidati risultati vincitori stipulano con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell'art. 22, L. 240/2010.
2. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
3. I compiti del titolare dell'assegno sono svolti sotto la direzione del responsabile del programma (tutor).
4. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei compiti previsti dal contratto di cui al precedente comma 1, il titolare dell'assegno può richiedere al Direttore della struttura accademica di riferimento, previo parere favorevole del proprio tutor, apposita autorizzazione per svolgere attività esterne occasionali o per la frequenza di master universitario, salve le incompatibilità previste per i dottorandi.

Art. 6 - Importo dell'assegno

1. Salvo differente indicazione stabilita con apposito decreto ministeriale, l'importo dell'assegno è determinato nel minimo e nel massimo con delibera del Senato accademico, che disciplina altresì l'eventuale graduazione degli aumenti per scaglioni in ragione di determinati requisiti. Su richiesta motivata connessa a convenzioni o programmi europei e internazionali il Senato accademico può concedere la deroga al limite massimo fissato alla retribuzione.
2. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate previa attestazione di regolare esecuzione del responsabile del programma (tutor).
3. Al termine della ricerca, il titolare dell'assegno è tenuto a redigere una relazione finale, validata dal responsabile (tutor) e approvata dall'organo della struttura accademica, cui spetta la valutazione dell'attività svolta e l'archiviazione della relazione stessa.

Art. 7 - Durata e rinnovi

1. Gli assegni di ricerca possono avere durata compresa tra 1 e 3 anni.
2. L'organo competente della struttura accademica presso cui si svolge la collaborazione può deliberarne il rinnovo, tenendo conto dei risultati conseguiti dal titolare dell'assegno e compatibilmente con la disponibilità finanziaria. I rinnovi degli assegni non possono avere durata inferiore all'anno.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, L. 240/2010, non può comunque essere superiore a 4 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno



Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla Legge 240/2010

è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, titolare degli assegni di cui al presente Regolamento e dei contratti di cui all'art. 24, L. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 L. 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 8 - Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, applicando altresì il regime fiscale e previdenziale previsto dall'art. 22, comma 6, L. 240/2010.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Art. 10 - Incompatibilità

1. Non può accedere agli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento, il personale di ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR 382/1980.
2. Il titolare dell'assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se a tempo parziale, viene collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.
3. Non possono altresì partecipare al bando per l'attribuzione di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che conferisce l'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
5. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti e l'assenza di elementi di incompatibilità.

Art. 11 - Risoluzione del rapporto

1. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. da parte del titolare dell'assegno, segnalato motivatamente dal tutor al Direttore della struttura accademica.
2. In caso di recesso dal contratto, l'assegnista è tenuto a darne un preavviso pari a non meno di 30 giorni.